



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – IV COLLEGIO

composta dai Consiglieri:

Dott. Ermanno	CAMBRIA	Presidente
Dott. Donatella	CASABLANCA	Consigliere rel.
Dott. Gualtiero	MICHELINI	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 9146/2011 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 14.12.2015

TRA

rapp. e dif. da Avv. Giuseppe Sottile e Guido Chiodetti, elett. dom. in Roma, Via Nomentana 251,
giusta procura in atti

appellante

E

rapp. e dif. da Avv., elett. dom. in Roma,, giusta procura in atti

appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5583/2011.

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2011, ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Roma ha respinto la domanda dell'istante volta ad ottenere



l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con _____ per il periodo dal 15 aprile 2002 al 30 settembre 2004 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di €52.204,22, per i titoli meglio specificati ricorso, oltre accessori e spese di lite.

Ha resistito al gravame l'appellata chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza, la causa stata decisa come da dispositivo letto e allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno della domanda, la ricorrente aveva dedotto:

- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta sin dal 15 aprile 2002 e di aver ottenuto la formalizzazione del rapporto di lavoro in virtù di un fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato solo a decorrere dal 1 ottobre 2002;
- di aver svolto mansioni di commessa specializzata, addetta alla fotocopiatura di documenti, battitura di testi, traduzione di documenti, rilegatura e stampa digitale, presso l'esercizio commerciale gestito dalla _____;
- di aver osservato i seguenti orari di lavoro: 8,30/19,00 dal lunedì al venerdì e 9,00/13,30 il sabato, a fronte di una retribuzione fissa mensile di €200,00 per il mese di aprile 2002 e di €400,00 successivamente;
- di aver eseguito la propria prestazione secondo le modalità del lavoro subordinato;
- di aver diritto, in applicazione dei parametri contrattuali del C.C.N.L. del commercio, al pagamento della somma di €52.204,22, oltre accessori.

Il Tribunale, all'esito della prova testimoniale assunta, non ha ritenuto provato l'elemento imprescindibile caratterizzante la subordinazione, quale il vincolo di natura personale rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore, la cui prova deve ritenersi ancor più rigorosa in presenza di una cristallizzazione formale del rapporto di lavoro.

Parte appellante censura la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, insistendo per il riconoscimento della subordinazione e per il pagamento delle differenze retributive.

L'appello è parzialmente fondato.

Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, qualora il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a una serie di criteri distintivi sussidiari, tra i quali si distinguono la continuità e la



durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro e l'assenza di organizzazione di mezzi (*ex multis* cfr. Cass. n. 9251 del 19/04/2010; Cass. n.24561 del 31/10/2013)

Premesso che, nel caso di specie, è pacifica tra le parti la presenza della ricorrente presso la copisteria per lo svolgimento di attività lavorativa, essendo solo in contestazione la natura del rapporto di lavoro (qualificata da parte convenuta come autonoma) e la regolarità della prestazione, si evidenzia che dalle deposizioni testimoniali è emerso che:

-la ricorrente era presente sul posto di lavoro indifferentemente la mattina, all'ora di pranzo o il pomeriggio, tanto precisa il teste [redacted], titolare del bar in prossimità della copisteria presso il quale le parti si recavano quotidianamente per la colazione o per il pranzo e anche nel corso della giornata; il teste aggiunge di essersi recato diverse volte presso l'esercizio commerciale e di aver trovato sia la ricorrente che la convenuta;

-anche il teste di parte convenuta ([redacted]), che utilizzava frequentemente per motivi di lavoro il servizio di fotocopie, ha confermato di avere visto spesso la ricorrente presso la copisteria svolgere lavori di battitura, fotocopie e fax, ancorché non sia stato in grado di precisare altre circostanze specifiche sulle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo;

-la ricorrente è stata presentata dalla [redacted] al teste [redacted] cliente della copisteria, come "dipendente"; a prescindere dalla terminologia usata dalla convenuta che potrebbe non corrispondere, in termini di qualificazione giuridica, alla reale natura della prestazione effettivamente svolta, deve rilevarsi che tale indicazione può essere apprezzata quanto meno come indice significativo di una presenza costante e continua della lavoratrice; lo stesso teste ha dichiarato di aver assistito personalmente in talune circostanze in cui la [redacted] impartiva ordini e direttive alla ricorrente indicandogli quale lavoro dovesse essere svolto e quale materiale doveva fotocopiare; il teste ha anche riferito di aver assistito a rimproveri sul posto di lavoro in riferimento a compiti male eseguiti, oppure per l'atteggiamento tenuto dalla ricorrente nei confronti dei clienti, perché ritenuto troppo confidenziale; il teste è venuto a conoscenza, per essergli stato riferito da entrambe le parti, che il compenso era costituito da un fisso mensile; il negozio era aperto dalle ore 9,00 alle 19,00, con una pausa pranzo di un'ora, solo d'estate; negli orari di apertura il teste trovava sia la ricorrente che la convenuta, le quali svolgevano qualunque attività all'interno del negozio, anche se la [redacted] svolgeva più spesso attività di *routine*, come la fotocopiatrice, mentre la [redacted] si occupava più di battitura dei testi, di stampe e anche di concordare i prezzi dei lavori, della cui esecuzione poi si occupava la ricorrente; nel 2004 la frequentazione del negozio da parte del teste è diventata pressoché giornaliera, in quanto si era prospettata l'ipotesi di una concessione in gestione dell'esercizio al medesimo e, in dette occasioni, si tratteneva qualche ora e talvolta anche tutto il



giorno; il teste riferisce che la ricorrente doveva chiedere il permesso per allontanarsi dal lavoro e una volta ha visto che la resistente non aveva autorizzato tale allontanamento;

-il teste [redacted], marito della resistente, dichiara che la ricorrente non aveva obblighi di orario e quando andava il [redacted] andava a prendere la moglie alla chiusura della copisteria la [redacted] non era presente.

Dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali raccolte può senz'altro desumersi una presenza continua e regolare della lavoratrice del periodo di lavoro in oggetto e nell'arco del normale orario lavorativo dell'esercizio commerciale. Sono emersi altresì, compatibilmente con la natura dell'attività, caratterizzata dall'esecuzione di mansioni semplici ripetitive, elementi idonei a ritenere l'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, in riferimento alle indicazioni impartite sulle attività da svolgere e alla necessità di ottenere il permesso per allontanarsi dal posto di lavoro. Ulteriori indici di valutazione a sostegno della subordinazione sono rappresentati da un emolumento corrisposto in misura fissa, dall'assenza di organizzazione di mezzi in capo alla ricorrente.

Quanto all'attendibilità dei testi, non ritiene la Corte che la mancata conclusione dell'affidamento in gestione del negozio su al teste [redacted] - in assenza di ulteriori significative circostanze - possa automaticamente inficiare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Di contro, occorre evidenziare, in riferimento alla deposizione del marito della resistente, come il Tribunale abbia sentito la necessità di verbalizzare che il teste ha spontaneamente anticipato risposte (in ordine all'assenza di vincoli di orario e alla presenza della ricorrente sul posto di lavoro) senza che gli fossero state poste tali domande.

Deve, pertanto, ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Per ciò che riguarda il *quantum*, deve farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica disposta dall'Ufficio, elaborata sulla base dell'orario contrattuale del C.C.N.L. Editoria e Grafica; in particolare, vanno posti a base della decisione i prospetti che riguardano il livello Vbis, che risulta il più appropriato, in quanto relativo a compiti che non richiedono (diversamente dal livello III), una particolare specializzazione. Devono essere conteggiate le voci relative alla retribuzione ordinaria, 13^a e TFR, detratto quanto percepito e scomputato il periodo compreso tra il 15/4/2002 e il 1/10/2002 (data della formalizzazione del rapporto di lavoro in co.co.co.), non essendo risultata prova specifica sull'espletamento dell'attività lavorativa della ricorrente in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di collaborazione.

Effettuate tali decurtazioni, residua a favore della lavoratrice un credito pari a €19.519,93, importo cui vanno aggiunti, per legge, di accessori ex art. 429 c.p.c.



Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione di un terzo, in virtù della reciproca parziale soccombenza, e poste a carico dell'appellata per la parte residua. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido, trattandosi di accertamento tecnico contabile disposto nell'interesse di entrambe le parti.

P.Q.M.

-visto l'art. 437 c.p.c.;

-in parziale accoglimento dell'appello, condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], dell'importo di € 19.519,93, per i titoli dedotti in giudizio;

-compensa in ragione di un terzo le spese del doppio grado, liquidate per l'intero in € 2.700,00 quanto al primo grado e in € 3.810,00 quanto al presente grado, ponendo a carico dell'appellata la parte residua;

- pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

Roma, 14.12.2015

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

